

### Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2018, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione (T-100/17);
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente procedimento nonché delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

Con la loro impugnazione avverso la sentenza T-100/17, le ricorrenti sostengono che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il diritto ad un equo processo statuendo che, «allo scopo di dimostrare che la Commissione ha commesso un manifesto errore nella valutazione [economica complessiva] dei fatti di natura tale da giustificare l'annullamento della decisione impugnata, gli elementi di prova apportati dalla ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità la valutazione dei fatti considerati nella decisione di cui si tratta». Le ricorrenti sostengono inoltre, più in particolare, che il Tribunale ha violato i principi relativi all'onere della prova e il principio di parità delle armi.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 22 febbraio 2019 — FZ/DER Touristik GmbH

(Causa C-153/19)

(2019/C 182/23)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

### Parti

*Ricorrente:* FZ

*Resistente:* DER Touristik GmbH

### Questione pregiudiziale

Se il diritto alla riduzione del prezzo del viaggio, fatto valere da un viaggiatore nei confronti di un operatore turistico sulla base di un contratto di viaggio a causa delle carenze del volo derivanti da ritardo del volo medesimo, costituisca un diritto ad un risarcimento supplementare ai sensi dell'articolo 12 del regolamento <sup>(1)</sup> e se il diritto alla compensazione pecuniaria garantita in caso di ritardo del volo in applicazione analogica dell'articolo 7 del regolamento possa essere inglobato nel diritto ex articolo 12 del regolamento.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

---